



CITTA' DI VIGEVANO

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 70

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 11:30 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Il Presidente SALA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco sottopone all'esame della Giunta il seguente

OGGETTO:

LIMITI NORMATIVI ALLE SOCIETA' SOGGETTE AL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEL COMUNE DI VIGEVANO E VINCOLI SPECIFICI ATTINENTI ALLA SPESA ED ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori:

SALA ANDREA	Sindaco	Presente
CEFFA ANDREA	Vice Sindaco	Presente
PASCARELLI COSIMO DAMIANO	Assessore	Presente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
TOVAGLIARO BARBARA	Assessore	Presente
BARONI LUIGI GIUSEPPE	Assessore	Presente
ROBECCHI BARBARA	Assessore	Presente
DELFRATE DANIELA	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale ROSSI Dott. Giacomo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del dlgs. N.267 del 18/8/2000:

Visto l'art. 19 del D.L. 78/2009 che stabilisce di applicare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale a carico dell'Ente locale anche “alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che al comma 557 recita: “...divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara (...)Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione(...)

Vista la sentenza n.147/2012 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, che ha affermato: “in aderenza al dettato normativo, le società affidatarie in house dovrebbero adottare apposito regolamento interno (la cui responsabilità sostanziale ricade sul socio pubblico, che possiede sulle medesime un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici) al fine di disciplinare i trattamenti economici del personale e degli amministratori nel rispetto delle sopra citate disposizioni (come di altre) che stabiliscono appunto, a carico degli enti locali soci, “contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria”.

Vista la sentenza n. 22/2014, della stessa Corte Regionale di Controllo Lombardia, nella quale si precisa che nessuna norma limita o rinvia nel tempo le procedure contrattuali valide per i comparti di contrattazione del lavoro privato (che seguono regole, tempi e procedure differenti da quelle previste dal d.lgs. 165/2001), né, in particolare, sospende l'efficacia dei contratti o impone la mancata stipula dei rinnovi limitatamente ai dipendenti delle società in house assoggettati a quei Contratti Collettivi Nazionali (metalmeccanici, commercio, industria, gas-acqua, autoferrotranvieri, servizi ambientali, igiene municipalizzate, etc.)”.

Ritenuto che la sopra citata sentenza stabilisce che “anche in considerazione della differente struttura retributiva presente nei rapporti di lavoro di diritto privato (retti da autonomi CCNL), rispetto a quelli di pubblico impiego, anche privatizzati”, che appare

difficoltosa l'applicazione asettica dei precetti normativi posti per i secondi ai primi (si pensi all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 in tema di contenimento dei trattamenti accessori ed alla interpretazione, per ragioni di uniformità, in termini di contenimento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, resa dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti oltre che dalla Ragioneria generale dello Stato)".

Considerato che, proprio in virtù dell'art. 25, comma 1 del D.L. n. 1/2012 e alle disposizioni previste per il trattamento retributivo dei dipendenti dell'ente locale socio, le direzioni delle società in house dovranno adottare, al fine di adeguarsi a questa norma, apposito atto interno che, usando i margini di discrezionalità che il CCNL di riferimento eventualmente consente, permetta di conseguire analoghi risparmi, disciplinando criteri e modalità per ridurre gli stipendi dei dipendenti che si collocano nelle indicate fasce di reddito.

Reputato importate sottolineare, come legiferato dalla legge di stabilità 2014, che le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli, per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive. Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. 112/2008, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, **fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.**

Considerato che, quando il tema del contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura indennitaria e retributiva investe, tuttavia, una società che gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica, viene in rilievo il quarto periodo dell'art. 18, comma 2 bis, D.L. n. 112/08. Conseguentemente, ai dipendenti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica non si applicano più direttamente i vincoli de quibus, ma nonostante ciò le spese per il personale della società concorrono al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti all'ente locale.

In altri termini spetta all'ente locale di pertinenza, nell'ambito dei poteri di direzione e controllo, assicurare il rispetto del vincolo di spesa per il personale complessivamente fissato dall'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/08, nonché assicurare che, consolidando la spesa per il personale della società partecipata a quella dell'ente locale, vengano raggiunti i risultati di contenimento della dinamica retributiva individuale e complessiva del personale.

Si aggiunga che questo specifico dovere dell'ente locale, di contenere e monitorare la dinamica retributiva dei dipendenti della società, si inquadra nei controlli che l'ente locale deve esercitare sulle società partecipate così come previsti dall'art.147-quater del TUEL (introdotto dal D.L. n. 174/12, convertito nella Legge n. 213/12). Infatti, alla stregua della norma da ultimo richiamata, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate e detti controlli sono esercitati "dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili".

Visto l'art. 35, comma 3, del D.L. 30 marzo 2001, n.165, che stabilisce i criteri e le modalità di reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici, nel rispetto di un'adeguata pubblicità, garantendo imparzialità ed economicità nell'espletamento, attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti e con pari opportunità;

Visti i commi dal 563 al 568 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), nei quali viene introdotto l'istituto della mobilità fra società controllate, direttamente o indirettamente dall'Ente locale, con lo scopo un'allocazione ottimale dei dipendenti e al fine di evitare assunzioni in presenza, nel "gruppo ente locale", di eccedenze di personale.

La procedura di mobilità diventa obbligatoria prima che una società partecipata proceda a un'assunzione e non può mai avvenire tra la società partecipata e la pubblica amministrazione.

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 10/01/2014: Piano Esecutivo di Gestione-Assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2014

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di impegnare tutte le società partecipate dal Comune di Vigevano a dotarsi di regolamento interno per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. n.165/2001 e, ove già presente, di trasmetterlo all'Ente;
- 2) di dare l'indirizzo alle società di rispettare gli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa del personale con riferimento la spesa complessiva, voce B9 del conto economico, dell'anno precedente
- 3) di istituire obbligo della ricognizione delle eccedenze/carenze di personale con l'eventuale procedura della mobilità fra società controllate, prima di procedere a qualsiasi tipologia di assunzione;
- 4) l'obbligo da parte delle società partecipate di informare e richiedere preventivamente all'ente controllore l'autorizzazione a procedere per qualsiasi tipologia di assunzione.
- 5) di inviare la presente deliberazione a tutte le società partecipate di primo e secondo livello del Comune di Vigevano
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000, a seguito di apposita votazione unanime.

OGGETTO: LIMITI NORMATIVI ALLE SOCIETA' SOGGETTE AL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEL COMUNE DI VIGEVANO E VINCOLI SPECIFICI ATTINENTI ALLA SPESA ED ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere **FAVOREVOLE**

Vigevano, lì 17/04/2014

Il Dirigente di Settore

f.to ROSSI GIACOMO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSI GIACOMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari;

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 24/04/2014 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
ROSSI GIACOMO

ESECUTIVITA'

☐ Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 - comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
ROSSI GIACOMO

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.

DELIBERAZIONE G.C. N. 70 DEL 18/04/2014